



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 04/06/2012Nr. Prot. 1878

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE EX ART. 2, COMMA 9-BIS
DELLA LEGGE N. 241/1990. MODIFICA AL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Nr. Progr. 33

Data 28/05/2012

Seduta NR. 14

L'anno DUEMILADODICI questo giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BALDAZZI ALBERTO	SINDACO	S
CANTAGALLI FRANCO	VICE SINDACO	S
MARAIA BARBARA	ASSESSORE	S
MASI ELISABETTA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 4		TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, il DOTT.SSA IVANA BELLÌ.

Il dott. BALDAZZI ALBERTO in qualità di SINDACO, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE EX ART. 2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. MODIFICA AL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";
- il comma 6 del citato articolo 2 della L. n.241/90, stabilisce, inoltre, che "I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte".;
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "silenzio significativo", nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90);

Considerato che l'art.1 del d.l. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9, della L. n.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quiquies che così recitano:

- "9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 9-bis.L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 9-quiquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 33 DEL 28/05/2012

RITENUTO di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/90, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia del responsabile di Servizio;

Ritenuto di dover modificare il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n.33 del 29/05/2001, mediante l'aggiunta dell'art. 24 bis che di seguito si riporta:

- *ART. 24 BIS Attribuzione al Segretario Comunale del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento*
 1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.
 2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in merito alla sola regolarità tecnica del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi per assenso verbale,

DELIBERA

- 1) di individuare, per le cause in premessa evidenziate, nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/90, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia del responsabile di Servizio;
- 2) di modificare il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, mediante l'aggiunta dell'art. 24 bis che di seguito si riporta:

ART. 24 BIS Attribuzione al Segretario Comunale del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.
2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 33 DEL 28/05/2012

- 3) I Responsabili di Settore dovranno provvedere tempestivamente a comunicare per iscritto i casi di inerzia o ritardo rilevati, al Segretario Comunale;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Settore ed al Segretario Comunale;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Castel del Rio nella Sezione Trasparenza, valutazione, merito;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 33 Del 28/05/2012	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE EX ART. 2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
------------------------------	---

Ufficio:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/05/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA BELLI IVANA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Data

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata

immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 33 DEL 28/05/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DOTT. BALDAZZI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BELLI IVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 04/06/2012 al 19/06/2012

Castel Del Rio, li 04/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BELLI IVANA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. nr.267/2000, ai Capigruppo Consiliari in data **04/06/2012** (con atto Prot. Nr.1878)

Castel Del Rio, li 04/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BELLI IVANA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Castel Del Rio, li 28/05/2012

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BELLI IVANA

Copia conforme all'originale.

Castel Del Rio, li 04/06/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BELLI IVANA
